



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente  
della Commissione per gli iscritti  
all'Albo degli Odontoiatri*

Dott.ssa Mariella Mainolfi

Ex direzione generale delle professioni sanitarie  
e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale  
[dgrups@postacert.sanita.it](mailto:dgrups@postacert.sanita.it)

**Oggetto: richiesta intervento applicazione art. 15-ter del D.L. n. 34 del 30 marzo 2023, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, (c.d. "Decreto bollette") recante "Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale...".**

In qualità di Presidente della Commissione Albo Odontoiatri Nazionale, organo della FNOMCeO – Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale - in considerazione della rilevanza della fattispecie indicata in oggetto non posso esimermi dal rilevare quanto segue.

L'art. 15-ter, D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, rubricato Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale, nonché di attività di medicina estetica, abolisce, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo in esame dispone l'anzidetta abolizione del requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio Sanitario Nazionale.

Il successivo comma 2 apporta conseguenti modifiche all'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale (DPR 483/1997).

In particolare, nel predetto articolo, che reca la rubrica “Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione”, sono stati abrogati la lettera b) del comma 1, che richiede la specializzazione nella disciplina, nonché il comma 2, in base al quale la specializzazione fatta valere come titolo legittimante l'esercizio della professione di odontoiatra non è valida ai fini dell'ammissione al concorso.

Pertanto, a seguito delle abrogazioni suddette, rimangono i soli requisiti della laurea (in odontoiatria e protesi dentaria, nonché in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra) e quello dell'iscrizione al rispettivo Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, previsti rispettivamente dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo oggetto di novella.

Inoltre, il comma 3 del citato art. 15-ter del D.L. 34/2023, apportando una modifica testuale all'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilisce che il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

È in tal modo sancita una deroga al principio generale secondo cui l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale deve avvenire secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d'interesse.

**A conferma di quanto qui argomentato, si evidenzia che il tribunale di Trapani, con Ord. n. 1997/2024 (all.n.1), nell'ordinare in via cautelare all'ASP di Trapani, previo riconoscimento dei requisiti di ammissione, di includere il ricorrente nella graduatoria definitiva degli specialisti ambulatoriali, branca odontoiatria, relativa all'anno 2025, facendo applicazione delle norme in commento, ha precisato che il titolo dei laureati in Odontoiatria e protesi dentaria “assorbe” quello di specializzazione in Odontoiatria richiesto ai laureati in Medicina e chirurgia, di talché per i laureati in odontoiatria non è più necessario il diploma di specializzazione.**

Ciò detto, si deve, altresì, sottolineare che, in forza del principio *tempus regit actum*, le norme legislative o regolamentari vigenti al momento della indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nei bandi concorsuali (Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 1996, n. 46).

In conseguenza di ciò, l'art. 15-ter del D.L. 34/2023 - il quale, in quanto legge statale e, quindi, fonte primaria del diritto, costituisce norma prevalente in base al criterio gerarchico rispetto alle disposizioni dei bandi e degli Accordi Collettivi Nazionali e non necessita, peraltro, di un espresso recepimento da parte di queste ultime - essendo entrato in

**vigore il 30 maggio 2023, deve ritenersi immediatamente applicabile già dalle graduatorie di specialistica ambulatoriale pubblicate nell'anno 2025.**

**Stante quanto sopra esposto, si chiede un autorevole intervento della S.V. al fine di richiamare le aziende sanitarie al pedissequo rispetto del dettato di cui al sopraccitato art. 15-ter nei bandi e nelle valutazioni concorsuali e, in particolare, per l'ammissione dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria senza specializzazione nella graduatoria medici specialisti ambulatoriali aspiranti al conferimento di incarichi nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Tale adeguamento è essenziale per garantire agli odontoiatri il pieno riconoscimento dei loro diritti, evitando ritardi e/o esclusioni dagli incarichi convenzionali, e scongiurando, quindi, contenziosi giudiziari, che porterebbero inevitabilmente al blocco del sistema dell'attribuzione degli incarichi in attesa dei giudizi di merito.**

Cordiali saluti

Andrea Senna

All. n. 1

MF/CDL

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/20005*